

Come successiva evoluzione del progetto, in tempi medio-lunghi, verificati i risultati delle prime azioni (fase 1 e 2), gli URI potranno ricevere le istanze e svolgere i casi più semplici, collegandosi operativamente ed in via telematica con l'ufficio centrale del Difensore Civico.

Il progetto di decentramento si appoggerà, chiaramente, su uno specifico addestramento e piano di formazione per gli addetti degli uffici.

Tutto ciò premesso e considerato, il relatore propone alla Giunta Regionale la seguente deliberazione:

LA GIUNTA REGIONALE

VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA

- udito il relatore, ~~Presidente on. dr. Giancarlo Galan~~, incaricato dall'istruttoria dell'argomento in questione, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la L.R. 6 giugno 1988, n.28;
- viste le LL.RR.3 maggio 1988, n.25; 10 giugno 1991, n.12; 10 gennaio 1997, n.1;
- visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29

DELIBERA

1. di attivare, in via sperimentale e nei tempi e modi specificati in premessa, le iniziative necessarie per aprire gli Uffici Regionali Informazione, nell'ambito di un "Progetto per il decentramento dell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico nel territorio regionale";
2. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Cultura, Informazione e Flussi migratori dell'esecuzione dell'iniziativa e la determinazione dei tempi dell'iniziativa, d'intesa con il Difensore Civico stesso.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

(FIRMATO)

Il Segretario
dr. Gianfranco Zanetti

(FIRMATO)

Il Presidente
on. dr. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Bruno Canella



LA PRESENTE COPIA
E' COMPOSTA DI N. 42 FOGLI
ED E' CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo GIULO

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di L. _____ (€ _____) sul cap. _____

del bilancio di previsione per l'esercizio _____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

(spazio riservato per l'eventuale invio alla Commissione statale di controllo)

**NON SOGGETTA
A CONTROLLO**

ALLEGATO 16

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI
PADOVA E L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA
REGIONE VENETO PER UNA CONSULENZA IN MATERIA
DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI**

TRA

**L'Azienda Ospedaliera di Padova (cod. fisc. e part. IVA
00349040287) nella persona del legale rappresentante Dr.
Gianpaolo Braga, domiciliato per la carica e ai fini del
presente atto presso l'Azienda Ospedaliera, di seguito
indicata come Azienda,**

E

**L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto con
sede a Venezia, Bacino Orseolo - San Marco 1122
rappresentato dal Difensore Civico Prof. Lucio Strumendo**

Premesso

- che con L.R. n. 28 del 06.06.88 è stato istituito il Difensore
Civico Regionale con il compito di svolgere un'azione di tutela
nei confronti del cittadino;**
- che la stessa legge regionale attribuisce al medesimo la
facoltà di avvalersi di professionisti esterni nel caso in cui
necessiti di specifiche competenze per l'istruttoria di casi
portati alla sua attenzione;**
- che la Giunta Regionale con provvedimento n. 2280 del
22.06.98, ha approvato uno schema - tipo di regolamento in**

ordine a reclami, segnalazioni e denunce relative a disfunzioni degli Enti Sanitari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera di Padova si impegna ad instaurare una collaborazione per consulenze in materia di Medicina Legale e delle Assicurazioni a favore del Difensore Civico Regionale, riguardante tematiche generali e specifici casi che comportano risvolti di competenza medico - legale e/o bioetica.

ART. 2

La collaborazione prevede la consulenza da parte di personale dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova che si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico Regionale la propria competenza, esperienza e professionalità allo scopo di realizzare una più efficace azione a tutela dei cittadini, favorendo una sensibile riduzione del contenzioso in materia medico - legale e/o bioetica a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti. Tale attività viene svolta sia, in ordine ai casi in cui il Difensore Civico Regionale operi come terminale delle procedure di contestazione che transitano tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Aziende Sanitarie in primo grado e le commissioni miste conciliative in secondo grado

sia nei casi in cui gli utenti si rivolgano direttamente al Difensore Civico.

ART.3

Le modalità di espletamento della consulenza (esame documentale, accessi, visite medico - legali, esami, ecc.) verranno concordate tra le parti di volta in volta a seconda delle particolari esigenze del caso oggetto d'esame.

I compensi saranno determinati sulla base delle tre seguenti fasce tariffarie :

- fascia A consulenza verbale o scritta a quesito medico-legale relativamente semplice : da Lit. 100.000 a Lit. 500.000 ;
- fascia B consulenza medico-legale che prevede lo studio approfondito e specifico di un caso con stesura di relazione argomentata : da Lit. 500.000 a Lit. 1.000.000 ;
- fascia C per casi particolarmente complessi e/o che richiedano impegno collegiale, l'onorario sarà seguito di volta in volta.

L'Ufficio del Difensore Civico Regionale, si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Padova per le prestazioni rese , dietro presentazione di regolare fattura, i relativi importi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

ART.4

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza previo accordo tra le parti.

ART.5

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 della Parte II della tariffa allegata al D.P.R. del 26.04.96, n.131 e successive modificazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il predetto atto è altresì esente da imposta di bollo , ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni.

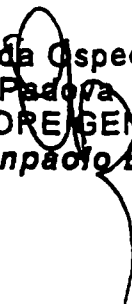
Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, li 31 MAR. 1999

Per l'Ufficio del Difensore
Civico Regionale
IL DIFENSORE CIVICO
- Prof. Lucio Strumendo -



Per l'Azienda Ospedaliera
di Padova
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Gianpaolo Braga -



ALLEGATO 17

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il Difensore Civico Regionale per il Veneto Dott. Lucio Strumendo

e

Il Direttore della Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL Dott. Dario Siciliano

PREMESSO

- Che nello spirito delle leggi di riforma amministrativa, si intende dare effettività ai principi di trasparenza amministrativa ed efficacia nell'attività delle Amministrazioni interessate;
- che l'art. 16 della L. 127 del 15/5/97 prevede che il Difensore Civico Regionale eserciti le proprie funzioni di tutela dei cittadini anche nei confronti di amministrazioni periferiche dello Stato;
- che la Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL ha manifestato la propria disponibilità a concordare delle linee di comportamento al fine di rendere più agevole l'azione del Difensore Civico Regionale;
- che appare opportuno stabilire, conseguentemente, delle regole convenzionali che disciplinino la condotta dell'Istituto a fronte di specifiche richieste da parte del Difensore Civico Regionale;

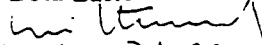
si conviene quanto segue

1. L'Ufficio del difensore Civico Regionale, a mezzo del titolare della funzione o dei suoi collaboratori, nello svolgimento di tutela dei cittadini, inoltra le proprie richieste di chiarimenti o le sollecitazioni ritenute opportune al Direttore dell'INAIL competente territorialmente;
2. Il responsabile della Sede, come sopra indicato, si impegna a fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
3. Per questioni di valenza più generale, il Difensore Civico Regionale invierà le segnalazioni direttamente alla Direzione Regionale INAIL;
4. Le documentazioni inerenti i casi segnalati da Difensore Civico Regionale e la relativa trattazione potranno assumere le seguenti forme in base alle esigenze manifestate dall'Ufficio di tutela dei cittadini:
 - a) risposta informale
 - b) risposta formale
 - c) consultazione personale ed eventuali sopralluoghi.

Tutta l'attività prevista sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella L. 675 del 31.12.96 (tutela della *privacy*) e nella L. 241/90, nel DPR n. n. 352/92. Considerate le prerogative riconosciute al Difensore civico dalla Legge regionale 6 giugno 88 n.28, l'INAIL, nel trasmettere la documentazione, provvederà a indicare quella che deve ritenersi sottratta al diritto di accesso, ai sensi dei Regolamenti INAIL pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 228/94 - (artt. 19 e 20) - e n. 246/94.

Il Difensore Civico Regionale
per il Veneto

Dott. Lucio Strumendo


Venezia, li 31 gennaio 2000

Il Direttore della Direzione Regionale
INAIL per il Veneto

Dott. Dario Siciliano





Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

ALLEGATO 18

n. 1309 del 21 APR '93OGGETTO Costituzione Comitato
consulativo per la Bioetica.Presidente
V. Presidente
Assessori

Giuseppe	Carlo
Bruno	Carlo
Raffaello	Carlo
Sergio	Carlo
Pierluigi	Carlo
Enrico	Carlo
Ugo	Carlo
Carlo	Carlo
Giuseppe	Carlo
Fabio	Carlo
Massimo	Carlo
Renato	Carlo
Raffaello	Carlo

Segretario

Gianfranco

Zanoni

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ugo Braghetto, riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi vent'anni la nostra società ha preso coscienza in maniera sempre più forte che la gestione delle nuove potenzialità scientifiche messe in campo dal progresso biomedico crea problemi e contraddizioni non più risolvibili a livello esclusivamente scientifico e professionale, ma impone altresì una valutazione etica degli stessi.

Dalla convinzione che il progresso biomedico debba servire all'uomo e non che l'uomo debba essere ad esso asservito e dall'esigenza che in una società pluralista il quadro etico di riferimento sia decisamente fondato su basi razionali nel confronto e sforzo argomentativo, si rende necessario un approccio metodologico che viene fornito dalla nuova disciplina: la bioetica.

Sebbene la pratica medica sia sempre stata oggetto di riflessione etica, sono due i fenomeni più recenti causa della trasformazione dell'etica medica tradizionale:

- gli enormi progressi della medicina e della sanità dovuti all'influenza delle biotecnologie e della medicina tecnologicamente orientata,
- la rapida evoluzione del contesto socio-culturale della pratica medica, contrassegnato dalla diffusione nei Paesi occidentali di una pluralità di valori culturali, specialmente per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.

In questa prospettiva l'enfaticizzazione dell'autonomia personale e del diritto di ciascun paziente a gestire direttamente le decisioni sulla propria salute hanno prodotto un cambiamento di atteggiamento nei confronti degli operatori sanitari ed una crescente richiesta da parte dei pazienti di partecipazione alle decisioni mediche ad ogni livello, quindi non solo nell'ambito del rapporto medico-paziente, ma anche nell'ambito del complessivo sistema sanitario.

L'interesse socio-culturale per le questioni sanitarie, in particolare in quei Paesi in cui la tecnologia biomedica permea sia la vita pubblica che

privata ha quindi indotto una profonda trasformazione ed amplificazione del dibattito sui problemi generati dalla scienza e dalla tecnologia. Tutto ciò ha comportato un'evoluzione dell'esclusiva riflessione interna all'etica medica verso un ambito più ampio ed interdisciplinare proprio della 'bioetica e con essa l'opportunità di creare all'interno delle istituzioni coinvolte nella gestione dei nuovi poteri biomedici i comitati etici.

Tale esigenza ha dato luogo a quelli che possono essere chiamati Comitati Etici per l'Assistenza Sanitaria, con varie tipologie e funzioni, ma essenzialmente caratterizzati dall'attenzione ai problemi etici posti dalla pratica clinica, che svolgono tre attività fondamentali:

- consulenza attraverso l'analisi e l'espressione di pareri su casi attuali o pregressi;
- redazione di raccomandazioni e linee guida;
- realizzazione di attività formative sugli aspetti etici della prassi clinica, alle quali spesso è affiancata l'analisi dei protocolli sperimentali per la tutela dei diritti dei soggetti di sperimentazione.

Attualmente natura e funzione dei Comitati di Etica sono delineate esclusivamente nelle linee guida per la buona pratica clinica (CPMP/ICH/135/95) dell'U.E. recepite con D.Min.San. 15.7.97 "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", ove il "Comitato Etico Indipendente" è definito "Struttura Indipendente (una commissione od un comitato di revisione dell'istituzione, regionale, o sovranazionale) costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione. Tale struttura è responsabile, tra l'altro di effettuare la revisione e di dare l'approvazione/il parere favorevole relativamente al protocollo di studio, all'idoneità del/degli sperimentatore/i, delle strutture, dei metodi e del materiale da impiegare per ottenere e documentare il consenso informato dei partecipanti allo studio clinico".

In realtà, per la diversità delle attività svolte dai comitati, la disomogeneità della composizione e delle procedure seguite, il diverso radicamento territoriale, nonché la frequente sovrapposizione fra essi, è fortemente sentita la necessità di una produzione normativa organica ed esaustiva

connessa alla creazione e funzionamento di detti organismi, al fine di definire altresì la distribuzione sul territorio ed i vari livelli di competenza.

In attesa quindi che l'intera materia sia organicamente regolamentata a livello nazionale e dato atto che nella realtà veneta sono numerosi i Comitati Etici attualmente istituiti presso strutture sanitarie pubbliche e private, si ritiene opportuno procedere alla costituzione in via sperimentale di un comitato consultivo di bioetica, quale organismo afferente l'Assessorato alle Politiche Sanitarie, con funzioni tecnico scientifiche per l'approfondimento degli aspetti etici connessi alle sanitarie, nonché al progresso delle scienze mediche biologiche, nel rispetto della dignità umana.

Obiettivi della costituzione del comitato in oggetto sono quindi:

- lo sviluppo di una sensibilità e cultura sulle tematiche bioetiche di tutti i soggetti del Servizio Sanitario Regionale;
- il supporto tecnico scientifico agli organi istituzionali nella individuazione delle linee politiche regionali per quanto riguarda gli aspetti etici della realtà sanitaria;
- la promozione di iniziative che garantiscano l'omogeneità dei criteri operativi osservati dai singoli comitati etici locali.

Le funzioni specifiche di detto comitato, costituito in via sperimentale, saranno quindi relative alla consulenza bioetica alla Giunta nell'attività di indirizzo politico ed amministrativa attinente il campo della ricerca e dell'assistenza sanitaria ed, in particolare, relativamente alla programmazione sanitaria regionale, all'allocazione delle risorse ed al controllo della qualità del servizio sanitario con riferimento all'umanizzazione della medicina.

Oltre a dette funzioni di supporto all'attività regionale il comitato dovrà:

- fornire indirizzi generali in tema di sperimentazione senza, peraltro, svolgere attività di riesame di specifici protocolli di studio già valutati in sede locale;
- concorrere, una volta emanata la legge quadro nazionale in materia, alla predisposizione di un progetto per la costituzione della commissione bioetica regionale e dei comitati etici locali;

- promuovere attività specifiche di formazione e costante aggiornamento sulla materia;
- predisporre le linee guida per l'accreditamento, in attesa dell'emanazione di specifica normativa nazionale, dei comitati etici locali;
- fornire pareri in tema di sperimentazione su programmi di prevenzione ed altro di valenza regionale;
- offrire punto di riferimento per il funzionamento e l'attività di detti comitati locali, promuovendo la trasparenza e l'uniformità delle procedure seguite nonché l'adeguata pubblicizzazione dei pareri emessi.

Il Comitato consultivo per la bioetica sarà composto da 17 membri:

- n. 1 esperto in bioetica;
- n. 2 esperti di cui: n. 1 in filosofia, n. 1 in sociologia
- il difensore civico regionale;
- n. 1 magistrato;
- n. 1 giornalista designato dal Consiglio Regionale del Veneto dell'Ordine dei giornalisti;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 farmacologo clinico;
- n. 1 infermiere designato dalla Federazione Regionale Collegi IPASVI;
- n. 1 giurista;
- n. 1 medico legale;
- n. 3 medici di cui: n. 1 anestesista, n. 1 dell'area chirurgica e n. 1 dell'area medica designati dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
- n. 1 medico di medicina generale designato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
- n. 1 dirigente medico esperto in organizzazione dei servizi;
- n. 1 dirigente regionale del settore socio-sanitario.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento dell'organismo in oggetto, sarà compito del Comitato stesso provvedere alla redazione di un regolamento interno che ne individui le modalità di convocazione e funzionamento, le procedure e le forme di pubblicità dell'attività. Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario regionale designato dal Segretario Regionale al Settore Socio-Sanitario e le

conseguenti attività amministrative di supporto saranno fornite da a Segreteria Regionale al Settore Socio-Sanitario.

Si dà atto altresì che sarà corrisposto ai componenti il comitato, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/91, un gettone di presenza di £ 120.000.- (al lordo delle trattenute di legge) per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Concludendo il relatore propone il seguente provvedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, Iles Braghetto, Assessore alle Politiche Sanitarie, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, in quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Direttiva n. 91/507/CEE;
- VISTO il D.Min.San. 15.7.1997;
- VISTA la L.R. 12/1991;

DELIBERA

- di istituire in via sperimentale il Comitato consultivo per la bioetica, quale organismo interno di consulenza della Giunta regionale afferente l'Assessorato alle Politiche Sanitarie;
- il Comitato consultivo per la bioetica, nella composizione in premessa specificata, ha carattere sperimentale nelle more della regolamentazione della materia con legge quadro nazionale;
- le funzioni del Comitato sono individuate nel seguente modo:

- consulenza scientifica alla Giunta nell'attività di indirizzo politico ed amministrativa attinente al campo della ricerca e dell'assistenza sanitaria ed, in particolare, relativamente alla programmazione sanitaria regionale, all'allocazione delle risorse ed al controllo della qualità del servizio sanitario con riferimento all'umanizzazione della medicina;
 - funzione di indirizzo in tema di sperimentazione senza, peraltro, svolgere attività di riesame di protocolli di studio già valutati in sede locale;
 - concorrere alla predisposizione, una volta emanata la legge-quadro nazionale in materia, di un progetto per la costituzione della Commissione bioetica regionale e dei Comitati etici locali;
 - promozione di attività specifiche di formazione e costante aggiornamento sulla materia;
 - predisposizione delle linee guida per l'accreditamento, in attesa dell'emanazione di specifica normativa nazionale, dei comitati etici locali;
 - fornire pareri in tema di sperimentazione su programmi di prevenzione ed altro di valenza regionale;
 - offrire punto di riferimento per il funzionamento e l'attività di detti comitati locali, promuovendo la trasparenza e l'uniformità delle procedure seguite nonché l'adeguata pubblicizzazione dei pareri emessi;
- alla nomina dei componenti il Comitato provvederà il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;
- sarà compito del Comitato stesso provvedere alla nomina del Presidente ed alla redazione di un regolamento interno che ne individui le modalità di convocazione e funzionamento, le procedure e le forme di pubblicità dell'attività;
- le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario regionale designato dal Segretario Regionale al Settore Socio-Sanitario e che le conseguenti attività amministrative di supporto saranno fornite dalla Segreteria Regionale al settore Socio-Sanitario;
- di corrispondere ai componenti il comitato, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/91, un gettone di presenza di -£ 120.000.- (al lordo delle trattenute di legge) per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute;

- la relativa spesa sarà imputata con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione per la Programmazione socio-sanitaria sul cap. 3002 del bilancio di previsione per l'anno 1998.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

(FIRMATO)

IL SEGRETARIO
DR. GIANFRANCO ZANETTI

(FIRMATO)

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

IL VICE PRESIDENTE
AVV. GIULIO GATTA

MEDIATORE EUROPEO Jacob Soderman - Strasburgo**ALLEGATO 19****Composizione Consiglio Direttivo E.O.I.**

Presidente Anton CAÑELLAS
Sindic de Greuges de Catalunya
Josep Anselm Clavé 31
E-08002 Barcelona

Vicepresidente Prof Dr Adam ZIELINSKI
Nowogrodzka 74/9
PL-0218 Warszawa

Markus KÄGI
Ombudsmann des Kantons Zürich
Mühlebachstraße 8
CH - 8090 Zürich

Verbalizzante: Dr Thomas WALZEL VON WIESENTREU
Segretaria: Maria-Hilf-Park 2/106
A-6020 Innsbruck

Tesoriere: Magistrer socioec Dr iur Nikolaus SCHWÄRZLER
Landesvolksanwalt von Vorarlberg a.D.
Im Haag 4
A-6923 Lauterach

Sostituto: DDr Felix DÜNSER
Landesvolksanwalt von Vorarlberg

Altri membri: Römerstraße 14
A-6900 Bregenz

Claes EKLUNDH
Riksdagens Ombudsman
Box 16327
S-10326 Stockholm

Ulrich GALLE
Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 32
D-55116 Mainz

Heidemarie LÜTH
Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
D-11011 Berlin

Dr iur Werner PALLA
Difensore Civico della Provincia autonoma di Bolzano
Portici, 22
I-39100 Bolzano

Dr Johannes PEZZEI
Landhaus
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
A-6020 Innsbruck

Luis Fernando SAURA MARTINEZ
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
C/Pascual Blasco, n. 1
E-03001 Alican te

Dott Lucio STRUMENDO
Difensore Civico del Veneto
S. Marco 1122 - Bacino
I-30124 Vene zia

URED FEDERALNIH OMBUDSMANA
Valtera Perica 15
BIH - Sa ra je wo

Migiel VAN KINDEREN
Gemeentelijke Ombudsman van Rotterdam
Coolsingel 6
NL - 3011 AD Rot ter dam

Jerry WHITE
Commission for local Administration in England
21 Queen Anne's Gate
GB - SW1H 9 BU Lon don